

REGOLAMENTO COMUNALE USO VEICOLI E PATENTE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ALLEGATO N. 59 / 23-02-2006
della Giunta Comunale

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale e i corsi di formazione per il conseguimento della patente speciale di servizio.

CAPO I Uso dei veicoli

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI VEICOLI

I veicoli distinti tra autovetture, motoveicoli – ciclomotori, velocipedi e veicoli speciali possono essere di due tipologie: veicoli di servizio e veicoli civili.

- a) Veicoli di servizio sono tutti i veicoli che hanno in dotazione le attrezzature di allestimento e livree della polizia locale come previsto dall'allegato "E" della Legge regionale 19.12.2003, n. 41, art. 17;
- b) Veicoli civili sono tutti i veicoli privi delle livree e allestimento esterno, in dotazione alla polizia locale.

Art. 3 – PERSONE AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI

Possono utilizzare i veicoli in dotazione alla polizia locale:

- a) tutto il personale che riveste le funzioni di polizia locale;
- b) la persona designata dall'Amministrazione Comunale alla manutenzione e gestione dei veicoli esclusivamente per le relative incombenze.

Art. 4 – RESPONSABILE DEL PARCO AUTOMEZZI

Qualora il Sindaco non abbia già individuato il responsabile generale del parco automezzi, il Responsabile del Settore di Vigilanza designa, con apposito provvedimento, una persona appartenente al Settore per tale scopo.

E' compito del responsabile vigilare sulla corretta tenuta dei documenti di circolazione, delle schede di viaggio, manutenzione, revisione, tassa di circolazione, assicurazione e quant'altro necessario.

Altresì il Responsabile del Settore di Vigilanza designa con apposito provvedimento, una persona appartenente al Settore quale responsabile per la verifica delle dotazioni nonché la continua funzionalità dei dispositivi relativi all'allestimento dei veicoli; tale incarico potrà essere svolto dalla stessa persona, già responsabile del parco automezzi.

Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Tutte le incombenze per la copertura assicurativa vengono demandate al Settore Economico Finanziario.

Art. 6 – AMBITO DI UTILIZZO DEI VEICOLI

L'utilizzo dei veicoli in dotazione alla polizia locale dovrà avvenire esclusivamente per l'adempimento dei compiti di istituto con le modalità previste nel presente regolamento e comunque nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Art. 7 – DOCUMENTI DI VIAGGIO

Ogni veicolo dovrà essere munito, oltre ai documenti per la circolazione, dal giornale o libretto di viaggio, sul quale verranno riportati gli estremi del conducente, la data, lo scopo e destinazione con per percorso chilometrico; altresì tutti i rifornimenti di carburante.

Art. 8 – DILIGENZA E CUSTODIA DEI VEICOLI

Il personale che utilizza il veicolo è tenuto all'osservanza delle norme di circolazione e di comune diligenza e prudenza nella conduzione del veicolo evitando danneggiamenti per imperizia e/o condotta imprudente.

CAPO II PATENTE DI SERVIZIO

Art. 9 – PATENTE DI SERVIZIO

La patente di servizio viene conseguita dal personale di polizia locale in servizio a tempo indeterminato al fine della conduzione dei veicoli come previsto dal D.M. 11.08.2004, n. 246 "Regolamento recante le norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale" e dall'art. 139 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", in possesso della patente privata di guida.

Il personale in servizio a tempo indeterminato è autorizzato all'uso dei veicoli della polizia locale per l'espletamento delle funzioni di istituto, anche se sprovvisto della patente di servizio, per il tempo necessario al suo conseguimento.

E' autorizzato l'uso dei veicoli della polizia locale anche al personale a tempo determinato, in comando, o in forma anche se sprovvisto della patente di servizio, qualora l'Ente non ravvisi la necessità di provvedere in merito per motivi economici o temporali altresì per la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65.

Art. 10– ISTITUZIONE CORSO QUALIFICAZIONE

Il corso di qualificazione è istituito con determinazione del Responsabile del Settore di Vigilanza e comunicato alla Prefettura di Rovigo per la definizione delle incombenze relative alle verifiche della Commissione provinciale.

La determinazione fissa le modalità organizzative del corso, dispone la nomina dei docenti e quanto necessario per la realizzazione del corso.

In caso vi sia una convenienza numerica, organizzativa ed economica è possibile effettuare i corsi di formazione anche con altri Enti previo accordi per la ripartizione dei costi.

Art. 11– PARTECIPAZIONE

Al corso può partecipare il personale dell'ente in possesso dei requisiti per il rilascio della patente di servizio secondo i tipi di abilitazione previsti dall'art. 1 del D.M. 11.08.2004, n. 246, quali:

- possesso della patente di guida, in servizio a tempo indeterminato.
- eventuale personale in servizio anche a tempo determinato a qualsiasi titolo.

Art. 12– TRATTAMENTO DEL PERSONALE

La partecipazione al corso e gli esami finali sono considerati come attività di aggiornamento professionale promossa dall'Ente e pertanto il personale risulta in servizio a tutti gli effetti.

Art. 13 – DOCENTI

I docenti del corso dovranno, preferibilmente, essere in possesso della qualifica di istruttore di guida ovvero di specifica esperienza, riconosciuta con attestazione del Responsabile del Settore.

Possono comunque svolgere le funzioni di docente gli appartenenti alla Polizia di Stato – della specialità di Polizia Stradale – o della Polizia Locale con comprovata capacità, aventi funzioni di Ufficiale, allegato “C”, sezione C1, della Legge Regionale n. 41, del 19.12.2003, art. 17.

Art. 14 – DURATA DEL CORSO

Il corso, come stabilito dal D.M. 11.08.2003, n. 246, si articola in:

- a) 25 moduli da 40 minuti per la teoria;
- b) 25 moduli da 40 minuti per la pratica.

I moduli potranno essere svolti, ove possibile, congiuntamente al fine di ridurre le giornate lavorative, come specificato nella determinazione iniziale del Responsabile del Settore.

Art. 15 – PROVE D’ESAME

Il Responsabile del Settore di Vigilanza rilascia ai partecipanti l’attestazione di regolare partecipazione al corso di qualificazione per accedere alle prove d’esame.

Previo i necessari accordi per la commissione provinciale le modalità delle prove d’esame teorica e pratica ed i criteri di valutazione saranno indicati preferibilmente prima dell’esecuzione del corso.

Art. 16 – CORSI PRESSO ALTRE STRUTTURE

L’Amministrazione comunale, qualora risulti più vantaggioso, può avvalersi per il conseguimento della patente di servizio del proprio personale di altre strutture idonee e riconosciute.

Art. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto si fa rinvio alle norme legislative e ai regolamenti comunali in quanto applicabili.